

COMMISSIONE IV  
FINANZE E TESORO

CIV.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 5 DICEMBRE 1956

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **FERRERI PIETRO**

**INDICE**

	PAG.
<b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>	
Modifiche alla legislazione vigente in materia di restituzione dell'imposta generale sull'entrata e dei diritti di confine sui prodotti industriali esportati (2388) . . . . .	1295
PRESIDENTE . . . . .	1295, 1296, 1297 1298, 1299, 1301
SCHIRATTI, <i>Relatore</i> . . . . .	1295, 1297
FALETRA . . . . .	1296, 1297, 1301
CHIARAMELLO . . . . .	1297
ANGELINO . . . . .	1297
CASTELLI . . . . .	1299, 1301
DI STEFANO GENOVA . . . . .	1301
BOZZI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> . . . . .	1297, 1299
ROSELLI . . . . .	1301
<b>Proposta di legge (Discussione e approvazione):</b>	
CHIARAMELLO ed altri: Adeguamento di pensioni straordinarie ( <i>Urgenza</i> ) (2486) . . . . .	1302
PRESIDENTE . . . . .	1302
SALIZZONI, <i>Relatore</i> . . . . .	1302
CHIARAMELLO . . . . .	1302
FALETRA . . . . .	1302
MARZOTTO . . . . .	1302
GHISLANDI . . . . .	1302
WALTER . . . . .	1302
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	1303

La seduta comincia alle 9,40.

TURNATURI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Discussione del disegno di legge: Modifiche alla legislazione vigente in materia di restituzione dell'imposta generale sull'entrata e dei diritti di confine sui prodotti industriali esportati. (2388).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alla legislazione vigente in materia di restituzione dell'imposta generale sull'entrata e dei diritti di confine sui prodotti industriali esportati ».

L'onorevole Schiratti, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

SCHIRATTI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, i latini, che sotto certi profili erano saggi, dicevano *bis dat qui cito dat*, che tradotto in versione libera vorrebbe dire « poco, se volete, ma subito ». In definitiva il provvedimento, che noi stiamo esaminando, vorrebbe rispondere ai principî che mi sono permesso di citare nella lingua latina e nella lingua nostra. Con la legge 31 luglio 1954, n. 570, il Parlamento, su proposta del Governo e al fine di agevolare l'esportazione dei nostri prodotti, consentì la restituzione agli esportatori dell'imposta generale sull'entrata per una certa, vasta gamma di prodotti industriali.

Quanto è avvenuto, dall'entrata in vigore di quella legge a oggi, in verità ha deluso gli esportatori e preoccupato anche gli organi dell'amministrazione, poiché è avvenuto che la restituzione dell'imposta sull'entrata avviene con tale e tanto ritardo da frustrare, in gran parte, i benefici che si intendevano concedere agli esportatori.

Volendosi — perché è nell'interesse di tutti — rimediare, o, per lo meno, tentare di rimediare ad un inconveniente di questa natura, ecco che ci viene presentato, per l'approvazione, il disegno di legge sottoposto al nostro esame. Sostanzialmente, questo strumento si articola in tre punti: il primo è contemplato all'articolo 1, il secondo all'articolo 3 e il terzo all'articolo 4.

L'articolo 1 prevede un accetramento di competenza. fino ad oggi, con la legge istitutiva, deputate all'istruttoria e a tutte le pratiche conseguenti erano le singole intendenze di finanza, si è constatato, però, che, per lo più, le intendenze non hanno la necessaria attrezzatura materiale e, direi, umana per provvedere a questo nuovo compito; si è ritenuto, perciò, più rispondente allo scopo, dotare di questa attrezzatura le intendenze di finanza dei capoluoghi delle singole regioni, in modo da consentire al Ministero, ove lo ritenga opportuno, di accentrare in esse le pratiche relative alla restituzione. Si tratta di un esperimento, che, penso, potrebbe riuscire, se l'attrezzatura materiale ed umana sarà fornita congruamente alle intendenze. Nulla pertanto ho da obiettare su quanto disposto dall'articolo 1, tranne una modifica con la quale suggerirei di introdurre, tra le intendenze di finanza incaricate di questo lavoro, anche Trieste per il Friuli e la Venezia Giulia.

L'articolo 3 contempla, invece, un importante procedimento per il decentramento dell'attività, in quanto affida alle ragioniere provinciali e agli uffici distaccati della Corte dei conti presso i Provveditorati regionali alle opere pubbliche il compito che oggi è demandato esclusivamente alla Ragioneria centrale e alla Corte dei conti centrale, con un sovraccarico di lavoro che è facile immaginare.

Infine, l'articolo 4 disciplina il caso di un esportatore, il quale desidera avere la immediata restituzione dell'imposta, prima ancora che la istruttoria sia fatta, e pone a favore di questo esportatore la possibilità di avere questa restituzione, purché egli cauzioni lo Stato con una fidejussione bancaria.

A questo proposito, ritengo opportuno suggerire alla Commissione la introduzione di

modifiche che tendano ad equiparare, a favore degli esportatori, alla fidejussione bancaria la garanzia assicurativa. A parte il fatto che il costo della fidejussione o cauzione assicurativa è inferiore a quella bancaria, avviene molto spesso che gli esportatori, i quali hanno bisogno di chiedere la fidejussione bancaria, la chiedono proprio alla banca con la quale sono in rapporti di affari. Ne consegue che, ove la banca conceda la fidejussione in questa materia, restringe la fidejussione per tutti gli altri settori di attività, non volendo superare una determinata cifra.

Gli altri articoli si limitano a disciplinare la meccanica tecnico-contabile del provvedimento.

Per quanto sopra detto, credo di dovere esprimere parere favorevole all'approvazione di questo provvedimento, raccomandando alla Commissione di volerlo approvare con le due modifiche, che mi sono permesso di suggerire e illustrare.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

FALETRA. Il provvedimento, che noi stiamo esaminando, modifica una legge, che ebbe già una lunga e vivace discussione in Assemblea. In sostanza, quando si prendono provvedimenti di questo genere, che mirano a dare incentivo all'esportazione, quello che, alla fin fine, interessa di vedere è come e in che misura questo incentivo agisce, verso quali canali indirizza il nostro commercio, e così via. Proponendo oggi di modificare — sia pure soltanto sotto il profilo tecnico — la legge, sarebbe opportuno avere una prima idea di come questa legge ha funzionato. E ciò, anche perché, quando venne discussa questa legge, nessuno di noi nascose il timore che essa avrebbe favorito, in definitiva, soltanto determinate concentrazioni monopolistiche, determinati settori della nostra industria, senza portare un contributo alla soluzione dei problemi più generali che stanno di fronte alla nostra bilancia commerciale. Di tutto ciò non abbiamo appreso nulla dalla relazione sintetica dell'onorevole Schiratti.

Per quanto riguarda il disegno di legge al nostro esame, credo che, in linea generale, non abbiamo nulla in contrario per far sì che si accelerino le pratiche per la restituzione dell'imposta generale sull'entrata, per quanto nutriamo forti dubbi che in pratica ciò si realizzerà, tanto che lo stesso relatore ha detto trattarsi di un esperimento.

Per quanto riguarda la questione dell'assicurazione, la particolare competenza del-

l'onorevole Schiratti ci dà la certezza che si tratta di una cosa tecnicamente possibile e ben fatta, anche se io in questo momento non saprei dire, se, dal punto di vista della tendenza generale degli istituti assicuratori, questo volere ulteriormente allargare la sfera delle proprie competenze, sostituendosi troppo spesso agli istituti di credito veri e propri, sia scevro di pericolosità. È ben noto come, ad un certo punto, un dato tipo di penetrazione del capitale finanziario venga fatto anche attraverso le assicurazioni, legate per altre vie a diversi settori di tipo monopolistico. Rafforzando queste strutture si finisce con l'averne un minore controllo di quanto non lo si possa avere attraverso le banche.

A parte ciò, non ci opponiamo all'approvazione di questo provvedimento.

CHIARAMELLO. In linea di massima, sono favorevole all'approvazione di questo disegno di legge. I Provveditori regionali alle opere pubbliche hanno svolto bene il compito che inizialmente era stato loro affidato e, pertanto, credo che questo provvedimento, salvo qualche lacuna che man mano potrà essere eliminata in sede di regolamentazione, possa effettivamente servire allo scopo. Sono pure favorevole alle proposte fatte dall'onorevole Schiratti.

PRESIDENTE. Nel prendere atto della relazione svolta dall'onorevole Schiratti e, in modo particolare, della seconda proposta, da lui fatta, desidero fare alcune osservazioni. A quanto sembra, la fidejussione verrebbe fatta sull'importo complessivo della somma che la intendenza di finanza deve versare. Essendo la fidejussione richiesta solo per la eventualità che la somma versata inizialmente possa essere eccedente rispetto a quella che sarà la liquidazione, è stato osservato che il costo di detta fidejussione potrebbe risultare eccessivo, anche in rapporto alla garanzia che vuole mettere in essere. Noi non sappiamo, allo stato attuale, come l'istituto assicuratore calcolerà il rischio e, perciò, si dovrebbe fare in modo, in ogni caso, che non ci sia un'espressione eccessiva di fidejussione, in quanto la fidejussione fatta, sia pure sotto la forma assicurativa, assorbe, proporzionalmente al suo ammontare, le possibilità di credito di una azienda.

SCHIRATTI, *Relatore*. Veramente, un quesito analogo è stato rappresentato dagli operatori interessati. Essi avevano suggerito anche un emendamento in proposito: attribuire all'intendente di finanza il potere di determinare, caso per caso, la quota da cauzionare, oppure permettere all'operatore di pro-

durre altra garanzia personale, ritenuta valida dalla intendenza. Senonché esaminata questa richiesta dagli uffici competenti della amministrazione, venne da questi rappresentato l'inconveniente di attribuire alle intendenze un potere discrezionale, direi, di valutazione a tipo bancario, con tutte le conseguenze cui può dar luogo un potere discrezionale di questo genere. In pratica, sarebbe avvenuto che solo le grosse aziende avrebbero potuto profittare di questo beneficio.

Per questo la richiesta degli operatori non ha trovato seguito nel disegno governativo. Ma, detto questo, se qualcuno, per ipotesi, lo proponesse, non avrei nessuna difficoltà ad accettare un emendamento del genere.

ANGELINO. Per quanto riguarda il merito di questo provvedimento non ci opponiamo: una volta decisa la restituzione dell'imposta, tanto di guadagnato se le operazioni possano essere sveltite. Cogliamo solo l'occasione per rilevare che, mentre il Governo ha mostrato tanta lodevole sollecitudine nel risolvere questo problema, che interessa gli industriali esportatori, vorremmo che eguale sollecitudine esso dimostrasse anche per gli altri problemi.

PRESIDENTE. Ho ascoltato le obiezioni dell'onorevole relatore circa la opportunità di integrare, eventualmente, la concessione della fidejussione con l'intervento dell'intendente di finanza nello stabilire la misura. In sostanza, queste obiezioni dicono: non pensiamo che l'intendente di finanza sia in condizione di fare buon uso della facoltà che gli consentiremmo. Però, io sono convinto che, specie le piccole e medie aziende, sarebbero avvantaggiate. Ad ogni modo gradiremmo sentire su questo argomento il parere del Governo.

BOZZI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Prima di tutto, vorrei assicurare l'onorevole Faletra che questo disegno di legge non incide sulla sostanza del principio della restituzione, ma è soltanto un provvedimento di carattere strumentale e procedurale.

FALETRA. Io chiedo appunto di sapere come ha funzionato questo strumento.

BOZZI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Le restituzioni sono andate con una certa lentezza, e noi ci auguriamo che, appunto, con l'approvazione di questo provvedimento, le cose possano andar meglio. Debbo ammettere, però, che sono state fatte molte riserve e molte proposte di risolvere in maniera differente la questione. Una proposta, ad esempio, è stata quella di concentrare nelle

## LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1956

dogane il servizio dei pagamenti dei rimborsi. Il problema è stato attentamente studiato e, alla fine, scartato, in quanto è sembrato che non fosse il caso di operare spostamenti istituzionali di competenze dalle intendenze di finanza, istituzionalmente chiamate ad operare i rimborsi, alle dogane, che queste competenze non hanno.

Per quanto riguarda l'emendamento, proposto dall'onorevole relatore, di inserire, cioè, anche Trieste, non ho nessuna difficoltà ad accoglierlo, così come non ho nessuna difficoltà ad accettare l'emendamento all'articolo 4, che consente agli operatori di servirsi, oltretutto della fidejussione bancaria, anche di una garanzia assicurativa. Circa le osservazioni fatte dal Presidente, mi rendo conto dei motivi sostanziali di esse, però, bisogna considerare che in pratica l'intendente di finanza, quando procede ad una anticipazione, lo fa in base ai documenti, in base ad una deliberazione sostanziale, non solo del credito di una azienda, non solo dell'*an*, ma anche dal *quantum*. C'è, poi, l'obiezione dell'onorevole Schiratti e, cioè, che con questo sistema si lascia, non dirò, all'arbitrio, ma alla discrezionalità dell'intendente la valutazione di questo *quantum*, fatto questo che ha i suoi seri inconvenienti, anche se tecnicamente e, direi, giuridicamente si tratta di una cosa fattibile.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli.

## ART. 1.

« Il servizio relativo ai pagamenti delle somme dovute a titolo di restituzione della imposta generale sull'entrata e dei diritti di confine sui prodotti industriali esportati, può essere accentrato, con decreto emanato dal Ministro delle finanze di concerto con quello del tesoro, presso le Intendenze di finanza di Torino per il Piemonte, di Aosta per la Valle d'Aosta, di Milano per la Lombardia, di Trento per il Trentino-Alto Adige, di Venezia per il Veneto e Friuli-Venezia Giulia, di Genova per la Liguria, di Bologna per l'Emilia-Romagna, di Firenze per la Toscana, di Perugia per l'Umbria, di Ancona per le Marche, di Roma per il Lazio, di l'Aquila per gli Abruzzi e Molise, di Napoli per la Campania, di Bari per le Puglie e per la Lucania, di Catanzaro per la Calabria, di Palermo per la Sicilia e di Cagliari per la Sardegna ».

L'onorevole relatore propone il seguente emendamento:

« *Aggiungere, dopo le parole* di Venezia per il Veneto, *le parole* di Trieste per il Friuli-Venezia Giulia ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'intero articolo 1, che risulta così modificato:

« Il servizio relativo ai pagamenti delle somme dovute a titolo di restituzione della imposta generale sull'entrata e dei diritti di confine sui prodotti industriali esportati, può essere accentrato, con decreto emanato dal Ministro delle finanze di concerto con quello del tesoro, presso le Intendenze di finanza di Torino per il Piemonte, di Aosta per la Valle d'Aosta, di Milano per la Lombardia, di Trento per il Trentino-Alto Adige, di Venezia per il Veneto, di Trieste per il Friuli-Venezia Giulia, di Genova per la Liguria, di Bologna per l'Emilia-Romagna, di Firenze per la Toscana, di Perugia per l'Umbria, di Ancona per le Marche, di Roma per il Lazio, di l'Aquila per gli Abruzzi e Molise, di Napoli per la Campania, di Bari per le Puglie e per la Lucania, di Catanzaro per la Calabria, di Palermo per la Sicilia e di Cagliari per la Sardegna ».

(È approvato).

Passiamo agli articoli 2 e 3 che, non essendo osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

## ART. 2.

Le aperture di credito per il pagamento delle somme di cui all'articolo precedente, autorizzate ai sensi dell'articolo 3 della legge 9 luglio 1922, n. 1026 e successive modifiche, e dell'articolo 9 della legge 31 luglio 1954, n. 570, sono disposte a favore degli intendenti di finanza competenti per i pagamenti stessi.

Il limite per l'emissione dei relativi ordini di accreditamento è fissato in misura doppia di quella stabilita all'articolo 1 della legge 20 novembre 1951, n. 1512.

(È approvato).

## ART. 3.

I rendiconti delle somme erogate dagli intendenti di finanza per i pagamenti eseguiti ai sensi del precedente articolo 1, debbono

## LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1956

essere trasmessi trimestralmente, secondo le disposizioni di contabilità generale dello Stato, insieme con i documenti giustificativi, alle Ragionerie provinciali dello Stato aventi la stessa sede delle Intendenze che dispongono i pagamenti.

Alle dette Ragionerie ed agli Uffici distaccati della Corte dei conti presso i Provveditorati regionali alle opere pubbliche, sono deferite, per i rendiconti menzionati nel precedente comma, le attribuzioni di controllo spettanti, rispettivamente, a norma delle leggi vigenti, alla Ragioneria generale dello Stato ed alla Corte dei conti.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4.

« Su richiesta degli aventi diritto, le Intendenze di finanza, sino alla data del 31 dicembre 1958, sono autorizzate ad anticipare un importo pari all'ammontare delle somme richieste a titolo di restituzione dell'imposta generale sull'entrata e dei dritti di confine, in base alla documentazione trasmessa dalle competenti dogane ai fini delle restituzioni medesime.

A tale scopo gli aventi diritto debbono allegare alla domanda di restituzione, apposita dichiarazione da cui risultino la qualità e la quantità delle merci esportate, nonché l'ammontare del credito verso l'erario.

La dichiarazione deve essere accompagnata dalla fidejussione di uno degli Istituti di credito, di cui all'articolo 54 del regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni.

Tale fidejussione deve garantire l'Amministrazione che, ove alla liquidazione finale risulti pagata una somma eccedente il credito effettivo dell'esportatore, l'Istituto fidejubenente provvederà a risarcire l'erario su semplice richiesta dell'Amministrazione stessa.

La fidejussione, che è esente in modo assoluto da registrazione, non può essere revocata senza il consenso dell'Amministrazione ».

Pongo in votazione il primo e secondo comma, ai quali non sono stati presentati emendamenti.

(Sono approvati).

Prima di passare all'approvazione dei rimanenti commi, vorrei richiamare l'attenzione della Commissione sull'emendamento

al comma terzo da me proposto, tendente a precisare che la fidejussione deve essere limitata nella misura che sarà determinata dall'intendente di finanza.

BOZZI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Prego la Commissione di mantenere il testo ministeriale, non per un senso di sfiducia verso le intendenze o gli intendenti di finanza, che sicuramente svolgerebbero bene anche questo nuovo compito, ma perché si tratta di una norma transitoria. Difatti, al primo comma, è detto « Su richiesta degli aventi diritto... fino alla data del 31 dicembre 1958 ». Si tratta di una anticipazione eccezionale, disposta, appunto, per smaltire le pratiche arretrate.

Ho forti timori che, se sottoponiamo la misura delle garanzie alla valutazione degli intendenti di finanza, costringendo questi ad ulteriori accertamenti, anziché affrettare la definizione di queste pratiche, finiamo con il rallentarla.

CASTELLI. La proposta di concedere questa facoltà agli intendenti ha un fondamento abbastanza logico e, vorrei dire, seducente. Ci sono anche dei precedenti: ad esempio, nelle domande di dilazione per il pagamento delle imposte dirette e indirette è praticamente l'intendente che valuta i vari casi. Però, mi rendo conto delle perplessità dell'onorevole Sottosegretario: fin quando si tratta di qualche domanda, come avviene nel caso delle richieste di dilazione per il pagamento delle imposte, l'intendente ha il tempo di valutare, istruire, assumere informazioni, ponendosi in grado, quasi sempre, di assumere la responsabilità del suo operato. Ma io credo che le domande, in questo caso, saranno a migliaia e l'intendente, soprattutto per quelle pratiche di maggiore rilievo, sarà portato a scaricare la sua responsabilità con una richiesta di parere al Ministero, ingenerando una inevitabile complicazione procedurale.

Una volta tanto, perciò, se me lo si consente, dovendo scegliere tra una proposta formulata dal nostro Presidente e una proposta del Governo, opto per la proposta governativa.

PRESIDENTE. Dopo le obiezioni del Ministro e dell'onorevole Castelli — due intenditori emeriti del modo con cui funziona la amministrazione del Ministero delle finanze — non resta che prendere atto della conclusione, cui essi concordemente giungono e, cioè, che gli intendenti di finanza — che sono le maggiori autorità del Ministero in provincia — non danno sufficienti garanzie di essere così sicuri del proprio operato e di avere

## LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1956

così buona volontà nell'assumersi la responsabilità, da lasciare tranquilli sul buon uso della facoltà da noi proposta (nel senso letterale della parola, s'intende). Non posso, tuttavia, sottacere che è mio convincimento che, nonostante tutto, la mia proposta aveva il merito di non dissociarsi dall'indirizzo generale in materia e che trovo strano che il Governo faccia dei sacrifici notevoli — il Sottosegretario ha calcolato in 20 miliardi — per agevolare l'esportazione, senza, tuttavia, tentare di fare qualche cosa per impedire che gli stessi operatori vengano danneggiati attraverso un possibile eccessivo costo della fidejussione operata dalle banche. Pensando, poi, che, per la determinazione della somma da restituire agli esportatori, l'intendente di finanza deve fare già una prima istruttoria, mi sembrava logico che, attraverso questa prima istruttoria, l'intendente fosse in grado di trarre una nozione, per quanto approssimata, di quanto poteva essere l'ammontare della garanzia. Riconosco, tuttavia, che il valore di questa mia osservazione è attenuato dall'emendamento proposto dal relatore, il quale vorrebbe ammettere, accanto alla fidejussione bancaria, anche la fidejussione rilasciata dagli istituti assicurativi.

In considerazione, poi, delle argomentazioni del rappresentante del Governo, dichiaro di ritirare l'emendamento da me proposto.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento sostitutivo dei commi terzo, quarto e quinto, già illustrato dal presentatore e accolto dal Governo:

« La dichiarazione deve essere accompagnata da una garanzia fidejussoria prestata a titolo di cauzione e costituita da una fidejussione bancaria rilasciata da uno degli istituti di credito, di cui all'articolo 54 del Regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, e successive modificazioni, o da una polizza fidejussoria rilasciata da istituti o imprese di assicurazione autorizzati, a sensi del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966.

La fidejussione bancaria e la polizza fidejussoria debbono garantire l'amministrazione che, ove alla liquidazione finale risulti pagata una somma eccedente il credito effettivo dell'esportatore, l'ente fidejubente provvederà a rimborsare l'erario su semplice richiesta dell'Amministrazione stessa.

Le fidejussioni sono esenti, rispettivamente, da registrazione e da imposta sulle as-

sicurazioni e non possono essere revocate senza il consenso dell'Amministrazione ».

Lo pongo in votazione.

*È approvato).*

Pongo in votazione il testo definitivo dell'articolo 4.

« Su richiesta degli aventi diritto, le Intendenze di finanza, sino alla data del 31 dicembre 1958, sono autorizzate ad anticipare un importo pari all'ammontare delle somme richieste a titolo di restituzione dell'imposta generale sull'entrata e dei diritti di confine, in base alla documentazione trasmessa dalle competenti dogane ai fini delle restituzioni medesime.

A tale scopo gli aventi diritto debbono allegare alla domanda di restituzione, apposita dichiarazione da cui risultino la qualità e la quantità delle merci esportate, nonché l'ammontare del credito verso l'Erario.

La dichiarazione deve essere accompagnata da una garanzia fidejussoria prestata a titolo di cauzione e costituita da una fidejussione bancaria rilasciata da uno degli Istituti di credito, di cui all'articolo 54 del Regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924 e successive modificazioni, o da una polizza fidejussoria rilasciata da istituti o imprese di assicurazione autorizzati, a sensi del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966.

La fidejussione bancaria e la polizza fidejussoria debbono garantire l'Amministrazione che, ove alla liquidazione finale risulti pagata una somma eccedente il credito effettivo dell'esportatore, l'ente fidejubente provvederà a rimborsare l'Erario su semplice richiesta della Amministrazione stessa.

Le fidejussioni sono esenti, rispettivamente, da registrazione e da imposta sulle assicurazioni, e non possono essere revocate senza il consenso dell'Amministrazione ».

*(È approvato).*

Passiamo agli articoli 5, 6, 7 e 8, che, non essendovi osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione:

## ART. 5.

Le anticipazioni di cui al precedente articolo graveranno su appositi capitoli di spesa della categoria movimento di capitali, sui quali potranno essere emessi ordini di accreditamento fino ai limiti di somma indicati nel precedente articolo 2.

Ai fini dell'attribuzione ai comuni ed alle provincie delle quote del provento dell'imposta generale sull'entrata, di cui agli articoli 1, 3 e 4 della legge 2 luglio 1952, n. 703, viene tenuto conto delle anticipazioni previste dal presente articolo e dal precedente articolo 4.

(È approvato).

#### ART. 6.

Ove la dichiarazione dall'esportatore resa all'Ente fidejubente ed all'Intendenza di finanza ai fini del precedente articolo 4, risulti falsa od infedele, il responsabile, indipendentemente dalle sanzioni di cui al Codice penale, e di cui all'articolo 6 della legge 31 luglio 1954, n. 570, incorre, con la procedura prevista dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4, nella multa, in misura variabile da due a sei volte l'ammontare della somma indebitamente riscossa.

(È approvato).

#### ART. 7.

In sede di liquidazione finale delle restituzioni di cui agli articoli precedenti, si procederà al recupero delle anticipazioni che eventualmente fossero state concesse ai termini del precedente articolo 4, imputando i versamenti relativi ad appositi capitoli della categoria movimento di capitali.

A tali capitoli saranno anche fatti affluire gli eventuali recuperi delle somme anticipate in più rispetto al credito risultante dalla liquidazione finale.

(È approvato).

#### ART. 8.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alla iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze ed in quello della entrata, delle somme relative alle anticipazioni, di cui al precedente articolo 4, nonché ai recuperi corrispondenti.

(È approvato).

FALETRA. A votazione ultimata degli articoli e prima che si voti a scrutinio segreto, desidero affermare che, nonostante le assicurazioni fornite dall'onorevole Bozzi, non mi sembra che sia stata chiarita la possibilità effettiva di questo disegno di legge di snellire la procedura per la restituzione dell'imposta generale sui prodotti esportati.

Quando si trattò di approvare il primo provvedimento, esprimemmo il nostro voto contrario, perché non ritenevamo che esso fosse in grado di risolvere il problema del miglioramento della nostra politica di esportazione.

Noi pensiamo che, nuovamente, fra qualche mese sarà necessario ritornare a discutere di questo problema, se lo stesso onorevole Bozzi non ha potuto fare a meno di dichiarare che si tratta di un esperimento, esperimento che, per conto nostro, fin da ora, consideriamo non utile per la nostra esportazione.

CASTELLI. Mi dichiaro moderatamente favorevole a questo disegno di legge. Questa concentrazione a carattere regionale del servizio delle restituzioni temo che, anziché snellire, accentui le difficoltà che si sono avute a lamentare finora. Infatti, l'arretrato delle pratiche non si è quasi mai verificato nelle intendenze medie e, tanto meno, in quelle piccole, bensì in quelle grandi, soprattutto, nei capoluoghi di regione, dove la concentrazione industriale fa crescere notevolmente il numero di queste pratiche. Con la concentrazione operata dall'articolo 1, non solo non si fa nulla per alleggerire questo lavoro, ma, anzi, lo rendiamo più gravoso, creando altresì un sovraccarico anche in quei capoluoghi dove finora inconvenienti del genere non si erano verificati. E ciò giustifica in gran parte la tiepidezza, diciamo così, del mio voto favorevole.

DI STEFANO GENOVA. Anche io mi trovo di fronte a delle perplessità. L'unico aspetto positivo, per quanto riguarda la meccanica del provvedimento, è quello che riguarda il decentramento delle attribuzioni dei controlli alle Ragionerie provinciali dello Stato e agli Uffici distaccati della Corte dei conti presso i Provveditorati regionali alle opere pubbliche. Se si fosse lasciata la competenza delle restituzioni alle singole intendenze, secondo noi, si sarebbe fatto, con questo decentramento nel controllo, un passo avanti e molte delle obiezioni fatte sarebbero cadute.

Pertanto, noi ci asterremo dal votare.

ROSELLI. Nel dichiarare il voto favorevole, vorrei pregare il Ministero di chiarire la questione dell'incidenza dell'imposta generale sull'entrata per quanto riguarda il trasporto dal luogo di provenienza, problema che interessa, soprattutto, coloro che sono più lontani dai punti di uscita dei prodotti.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1956

**Discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Chiaramello ed altri: Adeguamento di pensioni straordinarie. (2486).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Chiaramello, Macrelli, Tosi, Faletra, Di Giacomo, Berloff, Ronza, Coggiola, Facchin, Walter, Caiati, Martinelli, Marotta, Roselli, Pieraccini, Gennari Tomietti, Erisia, Guggenberg, Cavallaro Nicola, Simonini: « Adeguamento di pensioni straordinarie ».

Il relatore, onorevole Salizzoni, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

**SALIZZONI, Relatore.** Onorevoli colleghi, la proposta di legge di iniziativa dell'onorevole Chiaramello ed altri, sottoposta oggi al nostro esame risponde ad una esigenza già sentita ed espressa in passato da questa Commissione. Infatti, la nostra Commissione nella seduta del 19 ottobre del 1955, discutendo la concessione di alcune pensioni, convenne — e anche il Governo si associò — sull'opportunità di un provvedimento di carattere generale, che eguagliasse l'ammontare delle pensioni finora concesse.

In linea di massima, perciò, non posso che esprimere parere favorevole a questo provvedimento, il quale non fa che rispondere concretamente ad una decisione di principio, già da noi deliberata.

Desidero fare, però, alcune osservazioni sul testo. nell'elenco degli aventi diritto figurano delle persone ormai decedute, mentre, d'altra parte, l'elenco risulta incompleto, perché non include talune altre aventi diritto. Sarebbe, perciò, opportuna una modifica: invece di indicare le persone le cui pensioni straordinarie vanno aumentate a 500 mila lire annue, si potrebbe dire, per esempio, che le pensioni straordinarie concesse anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, di importo inferiore a lire 500 mila annue, sono elevate al predetto importo, a decorrere dal 1° luglio 1956. In questo modo, sarebbero compresi tutti gli aventi diritti ed esclusi, naturalmente, i titolari deceduti.

Per quanto sopra detto, mentre riconfermo il mio parere favorevole a questo provvedimento, in sede di discussione di articoli mi riservo di presentare un emendamento in questo senso. Mi riservo anche di presentare un altro emendamento in ordine al capitolo di spesa, la cui attuale indicazione non mi sembra abbastanza appropriata.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

**CHIARAMELLO.** Sono favorevole alla proposta formulata dal relatore.

**FALETRA.** Anche noi siamo favorevoli, sia al provvedimento nel suo complesso, sia alle modifiche proposte dal relatore.

**MARZOTTO.** La concessione delle pensioni, credo, risponde principalmente a criteri di indigenza economica. Poiché mi risulta che tra i beneficiari ci sono persone in agiatissime condizioni economiche, penso che ad esse, più che una pensione, occorrerebbe dare un attestato.

**GHISLANDI.** Si tratta di provvedimenti approvati a suo tempo, che non sono più revocabili.

**WALTER.** L'osservazione dell'onorevole Marzotto è vera, però, bisogna dire che, prima di concederla, si è svolta una lunga discussione, almeno per taluni casi: ormai, come ha osservato il collega Ghislandi, si tratta di provvedimenti già approvati, che non possono più essere revocati.

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli.

**ART. 1.**

Le pensioni straordinarie in atto godute da: Canzio Anita, Canzio Garibaldina, Canzio Carlotta, Elena Campanelli, Ernesta Bittanti, Caterina Steffè, Teresita Rizzatti, Enrica Paccazotti, Lidia Bugliovaz, Pietro e Adele Rossi Maccione, Maria Tedeschi, Clelia Pizzigoni Calvi, Carolina Pironti, Emma Mercuri, Bianca Primerano, Maria Corsi, Giulia Pascoli, Elena Bonnet, Valen Bianca Della Noce, Maria Giovanna Balbi, Anna Maria Forsgreen, Maddalena Siroteovich, Giuseppina Crispi, Alice Cernach, Nicolina Dusevich, Degna Marconi in Paresci, Gioia Marconi, Lavinia Morosini, Cristina Marconi Bezzi Scali, Tisbe Sanguinetti, Laura Del Vecchio, Caterina Caggianesi, Amalia Dematteis, Mercedes Biscossi, Caterina Angelini, Maria Crovatto, Vera Funaro, Giuseppe Gobetti, Castellina Castellani, Aurora ed Elvezia Ghisleri, Ida Lorenzoni, Sofia Fasano, Eva Kuhn, Iva Fanfoni, Vydia Morici, Isabella Matteotti, sono aumentate ad annue lire 500.000 a decorrere dal 1° luglio 1956.

Le pensioni di cui al precedente comma sono cumulabili con gli altri assegni eventualmente spettanti agli interessati a norma delle disposizioni vigenti sulle pensioni.



## LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1956

Il relatore ha proposto il seguente articolo sostitutivo.

«Le pensioni straordinarie, concesse anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, di importo inferiore a lire 500.000 annue lorde sono elevate al predetto importo a decorrere dal 1° luglio 1956.

Nel caso di godimento di più pensioni straordinarie da parte di uno stesso titolare, si tiene conto dell'importo complessivo di tali pensioni ai fini del raggiungimento del predetto importo di lire 500.000 annue lorde.

Le pensioni straordinarie di cui ai precedenti commi sono cumulabili con gli altri assegni eventualmente spettanti agli interessati a norma delle disposizioni vigenti sulle pensioni».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

## ART. 2.

La spesa di cui al precedente articolo 1, per l'esercizio finanziario 1956-57 è a carico del capitolo 493 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Il relatore ha proposto il seguente articolo sostitutivo:

«L'onere derivante dall'attuazione della presente legge sarà fronteggiato, per l'esercizio finanziario 1956-57, a carico dello stanziamento del capitolo n. 627 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge».

In ordine al capitolo 627, debbo dire che, per quanto riguarda la copertura, se non andava bene quella proposta dall'onorevole Charamello, riferentesi al fondo delle riserve sulle spese fisse e obbligatorie, non è perfetta nemmeno quella qui proposta. Il capitolo 627, come è noto, si riferisce al grosso fondo messo a disposizione per far fronte alle spese e agli oneri derivanti allo Stato per la importazione di cereali. La connessione è veramente difficile a trovarsi. Purtroppo, strappi del genere, anche dalla nostra

Commissione, ne sono stati fatti. Però non dobbiamo lasciar sfuggire l'occasione per rilevare che non è una cosa ben fatta, tanto più se si considera che, restando tradotta in un testo di legge, sottopone il nostro operato al controllo di tutti, incidendo assai negativamente sulla formulazione di deliberazioni successive.

Non è quindi, come è evidente, una opposizione al provvedimento in sé, che mi spinge a fare queste considerazioni, ma il fatto che è quanto mai opportuno giungere ad una certa unità di condotta da offrire come orientamento anche all'altro ramo del Parlamento. E, da questo punto di vista, io penso che sarebbe quanto mai opportuno procedere alla redazione di un piccolo codice di questi espedienti di copertura, che ci offra la possibilità di seguire una determinata linea di condotta, evitando, come qualche volta è, invece, avvenuto, di prendere un atteggiamento e di abbandonarlo a breve distanza.

Ecco perché io credo che, ormai ricchi di esperienza, all'inizio di un esercizio finanziario, sarebbe opportuno dire: per quanto riguarda la copertura, la Commissione finanze e tesoro seguirà queste norme di massima. E meglio sarà se queste norme verranno adottate e dalla Camera e dal Senato.

Ciò detto, pongo in votazione il testo sostitutivo dell'articolo 2:

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

## Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno e della proposta di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del seguente disegno di legge.

«Modifiche alla legislazione vigente in materia di restituzione dell'imposta generale sull'entrata e dei diritti di confine sui prodotti industriali esportati» (2388).

Presenti . . . . .	32
Votanti . . . . .	29
Astenuti . . . . .	3
Maggioranza . . . . .	15
Voti favorevoli . . . . .	26
Voti contrari . . . . .	3

(La Commissione approva).

## LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1956

e della proposta di legge.

CHIARAMELLO ed altri: « Adeguamento di pensioni straordinarie » (2486):

Presenti . . . . .	32
Votanti . . . . .	31
Astenuti . . . . .	1
Maggioranza . . . . .	16
Voti favorevoli . . . . .	29
Voti contrari . . . . .	2

*La Commissione approva.*

*Hanno preso parte alla votazione*

Amendola Pietro, Andò, Angelino Paolo, Belotti, Berloff, Berzanti, Bigi, Caiati, Carcaterra, Castelli, Cavallaro Nicola, Chiaramello, De Martino Carmine, Facchin, Faletra,

Ferreri Pietro, Gerenna, Guggenberg, Infantino, Longoni, Martinelli, Matteotti Giancarlo, Raffaelli, Roselli, Salizzoni, Schiratti, Scoca, Selvaggi, Tosi, Valsecchi, Vicentini e Walter.

*Si sono astenuti:*

Per il disegno di legge n. 2388.  
Faletra, Raffaelli e Walter.

Per la proposta di legge n. 2486:  
Amendola Pietro.

**La seduta termina alle 11,10.**

---

IL DIRETTORE  
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. FRANCESCO COSENTINO

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI